



**PortoConte
Ricerche**

Fornitura, a mezzo somministrazione, di azoto liquido e gas tecnici compreso il noleggio e la manutenzione dei contenitori fissi (prestazione principale) nonché il servizio di manutenzione di sicurezza dei contenitori mobili, dei riduttori di primo e secondo stadio (prestazione secondaria) – Durata del contratto: 36 mesi (salvo eventuale proroga)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PROCEDURA N. 075_2018

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	3
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ART. 3 CORRISPETTIVO E IMPORTO A BASE D'ASTA	4
ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	4
ART. 5 RAPPORTI CONTRATTUALI	5
ART. 6 GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 7 ESECUZIONE ANTICIPATA.....	6
ART. 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 9 ASSICURAZIONI, RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, DANNI A PERSONE O COSE	6
ART. 10 PENALI	7
ART. 11 SPESE CONTRATTUALI	8
ART. 12 CONTROVERSIE	8
ART. 13 RINVIO NORMATIVO	8

PREMESSA

Il Contratto d'appalto per la **Fornitura**, a mezzo somministrazione, di azoto liquido e gas tecnici compreso il noleggio e la manutenzione dei contenitori fissi (prestazione principale) nonché per il **Servizio** di manutenzione di sicurezza dei contenitori mobili, dei riduttori di primo e secondo stadio (prestazione secondaria) sarà stipulato con modalità elettronica utilizzando il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, secondo le regole di e-procurement di Consip S.p.A.

Il Contratto d'appalto è regolato:

1. dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito denominato anche Codice;
2. dal **Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati**;
3. dalle presenti **Condizioni Particolari di Contratto** allegata alla RDO_2079455 le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto di seguito indicate;

PER LA PRESTAZIONE PRINCIPALE - FORNITURE

4. dall'**Allegato 1** al Bando "**Prodotti**" di Consip S.p.A. denominato Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di "Prodotti";
5. dal Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei **Fornitori di Prodotti** al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
6. dall'**Allegato 2** al Capitolato d'Oneri "**Prodotti**" per l'abilitazione dei Fornitori di "Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica";

PER LA PRESTAZIONE SECONDARIA - SERVIZI

7. dall'**Allegato 1** al Bando "**Servizi**" di Consip S.p.A. denominato Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di "Servizi";
8. dal Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei **Prestatori di Servizi** al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
9. dall'**Allegato 21** al Capitolato d'Oneri "**Servizi**" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature".

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'oggetto del Contratto è la Fornitura, a mezzo somministrazione, di azoto liquido e gas tecnici compreso il noleggio e la manutenzione dei contenitori fissi (prestazione principale) nonché il Servizio di manutenzione di sicurezza dei contenitori mobili, dei riduttori di primo e secondo stadio (prestazione secondaria).

Fornitura

Le forniture oggetto del contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rimanda.

I prodotti e i relativi quantitativi indicati nell'Allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto sono frutto dello storico dei consumi registrati nel triennio precedente e delle previsioni delle attività da svolgersi nei prossimi 36 mesi.

Le quantità indicate pertanto non sono vincolanti per Porto Conte Ricerche che potrà effettuare ordini scostandosi liberamente dai quantitativi indicati per i singoli prodotti in aumento o in diminuzione, compensando con maggiori o minori quantitativi di altri prodotti oggetto di aggiudicazione.

La fornitura dei prodotti indicati deve pertanto intendersi non complessiva (unica soluzione) ma in funzione delle reali esigenze di Porto Conte Ricerche, svincolata dai quantitativi indicati e con ordinativi periodici legati alle necessità contingenti dei laboratori di ricerca. Le stesse sono funzionali ad rendere edotti i concorrenti in merito alla frequenza d'uso dei prodotti e permettere agli stessi di poter formulare la propria offerta in maniera consapevole.

Porto Conte, inoltre, si riserva la facoltà di non ordinare affatto taluni prodotti, qualora nel periodo di vigenza contrattuale non ne abbia bisogno.

All'atto della esigenza, Porto Conte Ricerche, invierà via PEC al Fornitore, i singoli ordinativi con l'indicazione dei prodotti e relative quantità da consegnare, nonché dei dati da riportare nella fattura elettronica.

Servizi

La tipologia di servizi e la relativa frequenza sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rimanda.

All'atto della stipula del contratto o in caso di consegna dell'appalto in riserva di legge, il Fornitore dovrà predisporre e trasmettere un calendario degli interventi di manutenzione preventiva e programmata.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto è di **36 mesi** decorrenti dalla data di consegna del servizio, indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Porto Conte Ricerche si riserva la facoltà di **prorogare** la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per Porto Conte Ricerche, fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a **180 giorni** dalla data di scadenza del Contratto.

Nel caso in cui Porto Conte Ricerche decida di avvalersi dell'opzione di proroga, ne darà comunicazione al Fornitore via PEC 30 giorni prima della scadenza del Contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, Porto Conte Ricerche può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 CORRISPETTIVO E IMPORTO A BASE D'ASTA

Il corrispettivo contrattuale per il triennio è quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dal concorrente, calcolata mediante ribasso sul prezzo a base d'asta, ai quali si aggiungono gli oneri della sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. ai sensi di legge.

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno **fissi ed invariati** per tutta la durata contrattuale.

L'importo a **base d'asta** per l'appalto in oggetto ammonta a **euro 149.727,00** (I.V.A. esclusa), oltre a **euro 1.000,00** (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso.

L'importo della eventuale proroga ammonta a **euro 24.954,50** (I.V.A. esclusa), oltre a **euro 166,67** (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso.

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ad integrazione di quanto già stabilito dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di "Prodotti" nonché dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di "Servizi", si precisa quanto segue.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Fornitore è tenuto ad emettere fatture mensili posticipate per le forniture e fatture semestrali posticipate per i servizi prestati.

Gli estremi per la fatturazione elettronica verso Porto Conte Ricerche sono i seguenti:

Denominazione: Porto Conte Ricerche S.r.l.

Codice Univoco Ufficio: UFGHJQ

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 01693280909

Per consentire l'accettazione delle fatture elettroniche emesse dal Fornitore, le stesse dovranno obbligatoriamente (in caso contrario saranno rifiutate):

- essere conformi a quanto disposto dalle normative e dai regolamenti vigenti, oltre che alle modalità previste dal Contratto;
- riportare il codice CIG (campo <CodiceCIG> del tracciato XML) che rimane fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale;
- riportare il codice CUP (campo <CodiceCUP> del tracciato XML) che potrà variare e sarà comunicato tempestivamente da Porto Conte Ricerche;
- applicare la scissione dei pagamenti per tutti gli importi in fattura soggetti ad I.V.A.;
- indicare gli estremi amministrativi e contabili del contratto;
- descrivere le prestazioni a cui si riferiscono le singole voci di addebito, specificando i riferimenti contrattuali e il periodo di riferimento del servizio e delle forniture;
- indicare il periodo temporale a cui si riferiscono le singole voci di addebito;

per le forniture

- la tipologia e la quantità del gas fornito;

- i riferimenti relativi ai documenti di trasporto (DDT);

per i servizi di manutenzione

- la tipologia dell'intervento eseguito e copia del rapporto d'intervento tecnico;

- riportare ogni altra indicazione comunque prevista dalle normative e dai regolamenti vigenti nonché dal Contratto.

Ciascuna fattura dovrà inoltre essere corredata di ogni ulteriore documentazione tecnica e/o amministrativa e/o contabile prevista dalle normative o dai regolamenti vigenti ovvero dal Contratto o che potrà essere comunque eventualmente richiesta da Porto Conte Ricerche (per esempio: dichiarazioni sostitutive, documenti di trasporto, rapporti di lavoro o di intervento, ecc.).

La documentazione a corredo della fattura potrà essere trasmessa, in originale digitale, quale allegato alla fattura elettronica (sezione <Allegati> del tracciato XML) ovvero, altrimenti, inviata alla casella PEC acquisti@pec.portocontericerche.it, previa apposizione di firma digitale sui singoli file allegati.

Le eventuali prestazioni e/o forniture aggiuntive previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, richieste da Porto Conte Ricerche, i cui oneri non risultano ricompresi nel prezzo di aggiudicazione (extra contratto), verranno contabilizzate e fatturate separatamente a consuntivo.

L'importo esatto delle fatture sarà determinato dall'ammontare del corrispettivo previsto dal Contratto, detratte le eventuali penali così come stabilite all'art. 12 del presente documento.

L'importo riconosciuto per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale è fatturato separatamente dal Fornitore a seguito dell'effettivo sostenimento dei predetti oneri.

Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell'assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata **una ritenuta dello 0,50 per cento**. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Qualora il Fornitore non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, Porto Conte Ricerche procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo o qualora lo stesso non abbia rispettato le disposizioni descritte nel presente articolo.

ART. 5 RAPPORTI CONTRATTUALI

Porto Conte Ricerche verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, con le modalità disciplinate al successivo articolo.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei relativi documenti di riferimento.

Il Fornitore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale Porto Conte Ricerche possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

A tal fine, il Fornitore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della Commessa), costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato a Porto Conte Ricerche per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il soggetto individuato dal Fornitore quale Responsabile del contratto provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase del Contratto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio per conto di Porto Conte Ricerche.

ART. 6 GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Porto Conte Ricerche verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità e il rilascio del *Certificato di regolare esecuzione* controfirmato dal Responsabile del procedimento;
- c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice e dalle Linee Guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Porto Conte Ricerche.

ART. 7 ESECUZIONE ANTICIPATA

Porto Conte Ricerche, per il tramite del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali **in via d'urgenza**, in pendenza del termine per la stipula del contratto.

In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l'appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione del servizio/fornitura nei termini stabiliti da Porto Conte Ricerche.

ART. 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Una volta che il Contratto è divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all'articolo precedente, il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione del contratto previa autorizzazione del Responsabile del procedimento.

Si applicano le disposizioni di all'art. 5 delle Condizioni Generale di Contratto nonché all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia.

ART. 9 ASSICURAZIONI, RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, DANNI A PERSONE O COSE

E' posta a carico del Fornitore ogni piena e diretta responsabilità gestionale della fornitura e del servizio affidato, liberando a pari titolo Porto Conte Ricerche ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni del presente documento, del Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Il Fornitore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'impresa o terzi ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio/fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti di Porto Conte Ricerche o di compensi da parte di Porto Conte Ricerche, fatti salvi gli interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici. Conseguentemente, il Fornitore esonera Porto Conte Ricerche da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra, il Fornitore dovrà essere provvisto di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto o dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32, comma 8 del Codice, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare, il Fornitore dovrà disporre e presentare a Porto Conte Ricerche:

- a) polizza RCT, corredata dalla garanzia di "*rinuncia alla rivalsa*" nei confronti di Porto Conte Ricerche, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio/fornitura, con un massimale non inferiore a **euro 2.000.000,00** per sinistro e per persona;
- b) polizza RCO, corredata dalla garanzia di "*rinuncia alla rivalsa*" nei confronti di Porto Conte Ricerche, con un massimale non inferiore a **euro 1.000.000,00**.

Le polizze di cui ai punti a) e b) dovranno garantire la copertura del servizio/fornitura espletato dal Fornitore.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata a Porto Conte Ricerche prima dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32, comma 8 del Codice, o prima della stipula del Contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.

Prima dell'inizio del servizio/fornitura e ad ogni rinnovo della polizza, il Fornitore dovrà inviare al Responsabile del procedimento, copia semplice della quietanza del pagamento del premio di assicurazione.

ART. 10 PENALI

Ad integrazione e/o modifica di quanto già stabilito dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di "Prodotti" nonché dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di "Servizi", si precisa quanto segue.

Nel caso in cui i servizi/forniture oggetto di Contratto non siano espletati da parte del Fornitore nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali ed in ottemperanza agli ordini di servizio di Porto Conte Ricerche o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio/fornitura, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate:

- euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella fornitura di azoto liquido di cui all'art. 8.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella fornitura del tank di stoccaggio per l'azoto liquido di cui all'art. 8.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione dei calendari degli interventi di manutenzione programmata di cui all'art. 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 7 giorni di tolleranza previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva programmata, come definito all'art. 8.4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 100,00 per ogni risposta di programmazione intervento successiva alle 8 ore dalla chiamata di cui all'art. 8.4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 500,00 a seguito di accertamenti da parte di Porto Conte Ricerche di eventuali NON CONFORMITA' del corretto ripristino della funzionalità delle apparecchiature rispetto al programma di manutenzione stabilito, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, qualora sia dimostrabile una inadempienza rispetto alle attività e alle tempistiche previste dall'art. 8.4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 30 giorni previsti per il ritiro e l'attivazione della procedura di smaltimento delle apparecchiature, come previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- euro 100,00 per ogni infrazione accertata relativa alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti rispetto ai termini previsti dagli atti di gara o richiesti dall'amministrazione al fine di effettuare le verifiche sul corretto adempimento contrattuale del Fornitore ed i controlli previsti per legge e dal presente documento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di Porto Conte Ricerche ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, Porto Conte Ricerche provvederà a recuperare l'importo su una delle fatture nell'arco del semestre in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Porto Conte Ricerche si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti del Fornitore o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata. L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, Porto Conte Ricerche avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso, si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, al netto dell'I.V.A. Resta intesa la facoltà per Porto Conte Ricerche di chiedere, oltre al pagamento delle penali, il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto d'appalto saranno a carico del Fornitore. La disciplina dell'imposta di bollo segue quanto previsto dall'Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Fornitore e Porto Conte Ricerche circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del Contratto, si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Sassari. È esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

ART. 13 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto richiamate in premessa e più precisamente agli articoli: Oggetto e disciplina applicabile, Obbligazioni generali del Fornitore contraente, Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente, Consegna dei Prodotti e verbale di consegna / Attivazione dei Servizi e verbale di attivazione, Verifica di conformità, Assistenza e garanzia, Disinstallazione (dei Prodotti oggetto di noleggio), Servizi alla Pubblica Amministrazione, Corrispettivo, Fatturazione e pagamenti, Penali, Responsabilità, Clausola risolutiva espressa, Recesso, Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti, Trasparenza, Riservatezza, Trattamento dei dati personali, Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse, Subappalto.

Per quanto non previsto nel presente documento e/o nelle Condizioni Generali di Contratto richiamate in premessa, si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate in questo documento e negli altri atti integrativi della lex specialis, il Fornitore avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, sia a livello nazionale sia a livello regionale, o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale.